



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE FALLIMENTARE

P.U. n. 7//2023

Il Giudice Designato

letto il ricorso depositato il 25.01.2023 da parte ricorrente Panfilì Ivan, assistito dall'Avv. Bruno Redivo e coadiuvato dall'organismo di composizione della crisi Dottor Cosmo Damiano Monaco, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte nei confronti di istituti bancari, che ammontano ad euro 45.238,14;

rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;

rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed



il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

considerato che il patrimonio di parte ricorrente è costituito unicamente dal suo stipendio di circa euro 1.600,00 mentre il suo nucleo familiare, composto da tre persone, di cui un minore, non posseggono altri redditi;

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente; visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;
2. ordina all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;
3. invita i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;
5. ordina all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;
6. dispone il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive (anche quella mobiliare già in corso con assegnazione di rateo sullo stipendio) e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa



anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente e all'OCC.

Si comunichi

Cassino, lì 6/02/2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. ssa Maria Rosaria Ciuffi



TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
SEZIONE FALLIMENTARE

Ricorso ex art. 67 D. Lgs 14/2019

Piano di ristrutturazione per debiti del Consumatore

PER: PANFILI Ivan, nato a Ferentino (FR) il 13/11/1969 e residente in Gaeta alla Via degli Eucalipti 2 trav. dx nr. 13 - 04024 (LT) - C.F. PNFVNI69S13D539G;

Nel prosieguo: il ricorrente

rappresentato e difeso dall' Avv. Bruno Redivo, C.F. RDVBRN83E20Z112E giusta procura per separato atto e che elegge domicilio presso il di Lui studio sito in Via S. Janni nr. 29 - Parco Belvedere del Pavone, Formia - 04023 (LT) - telefax 0771772881 - Pec: redivobruno@avvpec.it;

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 67 e ss. D. Lgs 14/2019 e ss. mm. e, segnatamente:
 - A) il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
 - B) è consumatore essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;



2. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012 come sostituito modificato ed integrato;
3. lo stesso non ha utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
4. il ricorrente ha presentato all'OCC di Cassino la proposta di piano con allegata l'integrale documentazione a corredo e giustificazione delle pretese azionate, al fine di conseguire la relazione richiesta dalla attuale normativa sopravvenuta.
 - Tale certificazione veniva rilasciata e qui si allega;

LA SITUAZIONE DEL RICORRENTE

- A) Il Sig. Panfili Ivan è coniugato con la S.ra Pignatiello Angela, nata il 01/05/1967 e con la quale ha una figlia minore Panfili Asja, nata il 10/04/2006 a Roma.
- B) Il nucleo familiare è composto dai tre membri come su indicati, così come risultante dal certificato di Stato di famiglia del Comune di Gaeta che si allega.
- C) La famiglia vive in un appartamento condotto in locazione, giusto contratto di locazione del 03/02/2019 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate Territoriale, con canone di locazione pattuito per € 670,00 mensili;
- D) Il ricorrente è dipendente della Società F.lli Natale SNC di M & P Natale sedente in Gaeta - P. Iva 01906280597, con reddito complessivo percepito nell'anno 2021 pari ad € 17.989,00 e così per circa € 1.500,00 mensili, oltre indennità da invalidità permanente per € 175,00 mensili ed assegno familiare per ulteriori € 180,00 circa mensili.
- E) Il ricorrente detiene la proprietà di uno scooter targato DF34090 del valore commerciale inferiore ad € 1.000,00 mentre la moglie S.ra Pignatiello Angela risulta proprietaria dell'unico autoveicolo familiare targato ER807FE, del valore commerciale stimabile in € 2.000,00 (Nissan Juke anno di immatricolazione 02/2013);



- F) La moglie S.ra Pignatiello Angela è attualmente casalinga e non percepisce alcun reddito. Fino all'anno 2017 invece Ella effettuava saltuari lavori occasionali con l'intenzione di entrare nel mondo del lavoro con contratti di lavoro part-time.
- G) A far data dall'anno 2018, la piccola figlia Asja, a seguito del trasferimento della famiglia dalla originaria zona di Alatri (FR) all'attuale residenza Gaetana, registrava graduali e costanti problematiche di natura relazionale, psicologica e comportamentale, tale da rendere necessarie le cure di un professionista di settore. In particolare infatti, è dato rilevarsi dalle certificazioni in atti che: *“ la ragazza manifesta piano ricorrente, ansia nei confronti della scuola e compiti scolastici. **Richiede la presenza costante della madre nello svolgimento dei compiti**”*. Dalla somministrazione dei vari test psicologici *“ emerge una caduta nel funzionamento dei processi cognitivi che afferiscono al dominio numerico-mnemonico laddove viene richiesta una attivazione dei processi attentivi. Si rileva dai test somministrati la presenza di disturbo d'ansia che invade la sfera familiare, sociale e scolastica. Emerge una focalizzazione eccessiva ed incontrollabile nella sintomatologia ansiosa che in modo pervasivo coinvolge e rischia di limitarne il percorso evolutivo. Si rileva nei test una difficoltà nell'autocontrollo (...). La capacità critica appare al momento limitata ed emerge uno scarso livello di tolleranza alle frustrazioni. Si osserva una modalità invischiata di relazione con la figura materna con aspetti di fusionalità e difficoltà di separazione. Asja pertanto necessita di affiancare al supporto farmacologico prescritto dal neuropsichiatra infantile un supporto psicoterapico con cadenza settimanale”*. In tal senso vedasi certificazioni allegate agli atti.
- H) **In più di una occasione la piccola Asja riferiva ai genitori, in preda a deliri ansiosi e di pianto ininterrotto, di non avere alcun motivo di vivere ancora in quelle condizioni.**
- I) I genitori della piccola bambina, alla luce dei gravi segnali registrati, delle minacce o forse farneticazioni di suicidio, essendo già edotti delle risultanze mediche e del percorso riabilitativo imposto dai professionisti di settore, si vedevano costretti ad anteporre prioritariamente l'assistenza verso la figlia ad ogni aspetto economico e



lavorativo. Infatti, la madre abbandonava ogni forma di prestazione occasionale o saltuaria lavorativa così come abbandonava l'idea originariamente presente di trovare un posto di lavoro quantomeno part-time, ciò per obiettiva impossibilità sopravvenuta. Il padre, al pari, si vedeva costretto a diminuire i propri orari lavorativi ed a rinunciare ad ogni forma di straordinario, per poter stare in famiglia ed accudire la piccola Asja assieme alla moglie.

- J) A quanto dedotto aggiungasi altresì problematiche fisiche invalidanti, sulla persona del Sig. Panfili Ivan, conseguenti a: "asportazione di ernia discale - esiti di decompressione L4 e foraminotomia bilaterale per stenosi del canale con piede cadente a destra.

Valutazione Medico Legale per invalidità civile - INPS Latina - Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato: "**SUSSISTE lo stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato**".

Anche tale malattia invalidante ha inevitabilmente ridotto le proprie capacità lavorative, dal momento in cui lo stesso non è più in grado di effettuare straordinari non sopportati dal proprio fisico per un numero elevato di ore.

- K) Infatti, il reddito del nucleo familiare si vedeva gradualmente diminuire nel tempo, registrando valori numerici come di seguito riportati:

- € 21.125,87 nell'anno 2015 (*anno fiscale di pertinenza del finanziamento di cui appresso - CFR All. 25*);
- € 17.707,00 nell'anno 2019;
- € 17.817,00 nell'anno 2020;
- € 17.989,00 nell'anno 2021;

- L) A quanto sopra descritto, corre l'obbligo di precisare che il Sig. Panfili Ivan risultava, suo malgrado, persona particolarmente sfortunata nella vita, per motivazioni evidentemente incolpevoli ed a lui non imputabili. Infatti, lo stesso si vedeva decimata la famiglia, colpita da numerosi e dolorosi lutti ravvicinati:



- PANFILI Luigi decedeva in data 22/08/2004 - FRATELLO;
- Frantellizzi Pasqualina (vedova di Panfili Luigi) decedeva in data 02/04/2005
NONNA;
- PANFILI Fabio decedeva in data 06/09/2012 - FRATELLO;
- SEDLMAIR Rosina (già vedova di Panfili Alberto) decedeva in data 18/11/2012
- MADRE;
- PANFILI Tiziano decedeva in data 23/06/2017 - FRATELLO;
- PANFILI Claudio decedeva in data 01/12/2018 - FRATELLO;

M) La gravità degli eventi ravvicinati descritti nel punto che precede destabilizzava fortemente il ricorrente a livello psicologico ed emotivo nonché a livello socio-relazionale ed affettivo.

N) Come se non bastasse, l'evento Pandemico da Covid-19 ed ancora il recentissimo evento bellico in Ucraina, hanno ulteriormente aggravato la situazione, specie a livello economico (vedi aggravio drammatico di spese di vita quotidiana e di materie prime - grano, pane, pasta, carburante, energia ecc. ecc.-). **Tali conseguenze anche geopolitiche sono destinate ad avere ripercussioni nel medio-termine e determinano, per fatto sopravvenuto, una diminuzione ulteriore del potere economico di acquisto del Sig. Panfili Ivan e della sua famiglia.**

*** // ***

O) Il ricorrente richiedeva nell'estate 2016 finanziamento di una modica somma di denaro (€ 3.500,00 circa) necessaria per esigenze familiari.

L'Istituto di Credito Intesa San Paolo Spa tuttavia richiedeva la contestuale estinzione di un antecedente finanziamento aperto anni prima per l'acquisto di mobilio vario e per esigenze familiari in genere ed eseguiva un'unica operazione finanziaria con cui:

- Estingueva anticipatamente in data 07/09/2016 il precedente finanziamento per complessivi € 27.988,95;



- Concedeva contestualmente un nuovo finanziamento in data 06/09/2016 per € 31.651,11;

Tutto quanto prima senza accertarsi dell'effettivo potere reddituale e pertanto del merito creditizio, esponendo così il debitore ad un ulteriore aggravio di spesa. Si preciserà nel prosieguo.

- P) Non potendo tuttavia nel tempo far fronte al debito contratto, a causa degli eventi sopra dedotti, il Sig. PANFILI Ivan riceveva atto di pignoramento presso terzi dalla cessionaria IFIS NPL INVESTING SPA (già IFIS NLP SPA) e per essa la mandataria IFIS NPL SERVICING SPA, per l'importo complessivo di € 43.325,98 a fronte di decreto ingiuntivo nr. 1198/2021 emesso dal Tribunale civile di Cassino (creditore originario cedente Intesa San Paolo SPA). Nel predetto atto di indisponibilità, si pignorava un quinto dello stipendio del Sig. Panfili Ivan presso il datore di lavoro F.lli Natale SNC di Massimo & Paolo Natale.

Tale atto deriva da un credito ceduto, originariamente in testa alla Intesa San Paolo e relativa al predetto credito a consumo n. 3137406 del 06/09/2016. Cfr ALL. 21.

- Q) La procedura esecutiva mobiliare presso terzi veniva iscritta presso il Tribunale civile di Cassino al N. RGE 208/2022 e si concludeva con Ordinanza di assegnazione delle somme del 26/09/2022. Tuttavia, nella indicata Ordinanza, il Magistrato adito, nella persona della Dott.ssa Gentile, ometteva di indicare l'esatto importo da versarsi come trattenuta sullo stipendio, motivazione per la quale alla data odierna il datore di lavoro accantonava prudenzialmente 1/5 dello stipendio nelle more maturato ma non versava ancora quanto dovuto, **richiedendo al creditore procedente di inoltrare al Magistrato una richiesta di specificazione delle somme effettivamente dovute** (in altri termini, il datore di lavoro rilevava la non eseguibilità del provvedimento siccome generico, indeterminato ed indeterminabile nell'ammontare e ne richiedeva l'integrazione).



Alla data di Ottobre 2022 l'importo pignorato ed accantonato, per complessivi € 2.192,60 (sino all'Ottobre 2022 incluso) non risulta ancora versato al creditore procedente.

R) Ulteriormente, lo stesso ricorrente riceveva intimazione di pagamento nr. 04720219003754219000 per complessivi € 913,62 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativamente a nr. 3 cartelle esattoriali e precisamente:

- Cartella 04720170028214917000 per Tassa Automobilistica Anno 2015;
- Cartella 04720170031982225000 per Tassa Automobilistica Anno 2015;
- Cartella 04720190002071565000 per Tassa Automobilistica Anno 2016 - ed altro ancora di natura esattoriale, così determinando una ulteriore esposizione debitoria di poco superiore ad € 2.000,00.

LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento del ricorrente trae pertanto origine, in prima istanza, dalla malattia della figlia minorenni accertata alla fine dell'anno 2018 e cristallizzata consapevolmente nel marzo 2019, che non ha permesso alla moglie di lavorare, anzi dovendo Ella abbandonare ogni possibilità di accesso al mondo del lavoro per l'assistenza continua necessaria alla figlia ed in particolare, alla necessità della predetta di avere sempre e continuamente la madre accanto (CFR certificazioni mediche in atti), così come al marito di prestare straordinari od addirittura di trovare un secondo lavoro.

Tali circostanze, cui va ad aggiungersi lo stato attuale di emergenza sanitaria e bellica ed i gravi eventi descritti, hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la propria capacità reddituale per farvi fronte; i coniugi non sono ad oggi in grado di mantenere fede agli impegni precedentemente assunti, trovandosi dunque in una situazione di sovraindebitamento incolpevole. A quanto suddetto, occorre aggiungere la condotta gravemente colposa dell'Istituto Bancario che ha violato specifiche normative di settore e tutti gli ulteriori accadimenti summenzionati in fatto, anche per quanto si dirà.



MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE - ASSENZA DI DOLO O COLPA GRAVE

L'odierno istante ha sempre prestato le proprie attività lavorative con dedizione ed attenzione, essendo prima dell'anno 2018 certo di poter fare affidamento su una retribuzione globale familiare idonea al soddisfacimento dei creditori, incrementabile all'occorrenza anche dal lavoro negli anni addietro solamente saltuario della moglie, alla ricerca di un posto di lavoro part-time, così da poter contribuire seppur in minor parte, alle economie familiari. La grave malattia della figlia ha stravolto non solo la famiglia a livello psicologico ma ha altresì determinato (e determinerà pro - futuro) una riduzione significativa delle proprie capacità di reddito (anche intesa nel senso di "Forza Lavoro") - infatti, la giovane coppia deve necessariamente assistere la piccola Asja quotidianamente a causa della patologia riscontrata di "Disturbo Compulsivo Ossessivo Cod. ICD10: F42), consacrato consapevolmente nel 2019 e pertanto dopo la contrazione del debito. In tal senso appare significativa ed esplicativa la allegazione documentale: le certificazioni uniche allegate infatti registrano una significativa riduzione del reddito rispetto all'annualità 2015 (quella antecedente all'erogazione del credito).

Il potere lavorativo della coppia, per le gravi contingenze dedotte, è inevitabilmente destinato a ridursi, non essendo la coppia nelle condizioni di poter offrire un maggior sforzo lavorativo anche in termini quantitativi a causa delle superiori esigenze familiari, alla luce della grave patologia che ha colpito la figlia.

A tale patologia si aggiungono le ulteriori circostanze dedotte in fatto che anche contribuiscono a diminuire la forza lavoro dedicabile dalla famiglia nonché l'effettivo potere di acquisto dello stipendio che, rispetto all'anno 2015 ha subito una riduzione sensibile e si è stabilizzata attorno agli € 18.000,00 annui.

SULLA ABUSIVA EROGAZIONE DI CREDITO - Mancato rispetto del merito creditizio

Si considera e precisa altresì che nella concessione del prestito indicato, di importo considerevole, l'Istituto di credito, in persona degli agenti specializzati nel settore



finanziario/creditizio addetti a tali operazioni, non ha valutato adeguatamente l'affidabilità creditizia del richiedente (cui sono tenuti obbligatoriamente prima della concessione di un credito) ingenerando ovvero contribuendo ad ingenerare uno squilibrio economico in capo al debitore, ad oggi impossibilitato a far fronte alle obbligazioni assunte, con evidente colpa contrattuale professionale degli stessi. Anche tale abuso creditizio appare utile, seppure non indispensabile, al fine di ritenere incolpevoli i singoli consumatori i quali dovrebbero poter fare affidamento sulla serietà dei professionisti specializzati di settore. Se a ciò si aggiunge il totale rifiuto da parte dell'Istituto ad addivenire ad un piano di rientro e la successiva decadenza dal beneficio del termine, con conseguente azione esecutiva, nonostante fosse stata rappresentata la grave difficoltà sopravvenuta, non può che non considerarsi incidente altresì la condotta illegittima dell'Istituto creditizio.

In particolare, l'Istituto ha agito in violazione dell'art. 68 comma 3 del D. Lgs 14/2019 come novellato, non tenendo conto del merito creditizio del debitore (tanto si evince anche dal dato numerico di confronto del reddito, dell'importo complessivo del finanziamento, delle rate concesse e della composizione del nucleo familiare).

Nello specifico, il reddito del Sig. Panfili Ivan nell'anno antecedente a quello di erogazione del credito (anno 2015) era pari ad € 21.125,87 lorde, pari ad € 17.640,98 nette (decurtate le trattenute Irpef e di addizionali). A tale importo corrisponde un reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità pari ad € 1.470,81. Inserendo in atti un valore dell'assegno sociale mensile, rapportato a 12 mensilità, pari ad € 485,41, parametrato a 3 membri di stato di famiglia di cui un figlio minorenne, si addivene ad una **somma massima erogabile pari ad € 32.882,75 ed una rata mensile massima disponibile pari ad € 383,49.**

Nella specie, Intesa San Paolo erogava complessivamente € 34.889,92 (comprensivo di costi di istruttoria e di assicurazione) su ratei mensili pari ad € 406,90.



Foglio xls di calcolo del merito creditizio del debitore valutato dal Gestore	
Il File xls permette di calcolare ai sensi dell'Art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge 03/2012, il "merito creditizio" La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio Esempio di simulazione del "merito creditizio"	
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità	C 1.470,81
Digita l'anno di erogazione del finanziamento Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)	2016 € 485,41
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala E.Isee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	2,24
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita	C 1.087,32
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (inserire date sottoscrizione)	C 0,00
Residuo reddito disponibile mensile (A_B_C)	C 383,49
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato	C 383,49
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento	7,10%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno	12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento	10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere	€ 32.882,75
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?	€ 34.889,92 NO
Il risultato andrà riportato nella relazione particolareggiata del Gestore.	

Tali circostanze, rappresentano gravissima **violazione del merito creditizio**, da valutarsi ai sensi delle **direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200** rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare, poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui **all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B.**, il tutto da vagliarsi nell'odierno procedimento ai sensi dell'art. 68 comma 3 D Lgs. 14/2019.

In conseguenza di quanto esposto, il creditore suddetto, ai sensi dell'art. 68 co. 3 e 69 co. 2, d. lvo. n. 14/19, detto creditore, non avrà diritto di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

A tale violazione deve essere riconosciuta rilevanza causale ed eziologica nelle determinazione del sovraindebitamento.



A quanto detto, per mero tuziorismo difensivo, si precisa ancora che ai sensi della normativa come novellata dal D. Lgs 14/2019, l'art. 69 del CCII il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**, così attribuendo al Magistrato, diversamente che nel precedente impianto normativo di cui alla L. 3/2012, facoltà di **valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, e non anche la meritevolezza del sovraindebitato intesa come assunzione dei debiti senza la ragionevole possibilità di adempierli.**

Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto attribuire rilevanza causale autonoma alla responsabilità del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento, richiedendo unicamente l'assenza di atti in frode da parte del consumatore ovvero condotte assolutamente sconsiderate, abnormi e denotanti colpa grave.

Ebbene, concludendo sul punto, nella specie non solo vi è piena meritevolezza essendovi registrate, successivamente alla concessione del finanziamento (l'unico), **gravi patologie (eventi successivi autonomi, incolpevoli e non prevedibili)** nonché condotte abusive dell'Istituto di Credito, ma altresì tale analisi della meritevolezza non appare neppure più richiesta dal legislatore ai fini dell'accesso alla procedura da sovraindebitamento qui azionata, essendo così integrati e rispettati tutti i requisiti oggettivi ed anche soggettivi di accesso.

Sul punto, precisa la più attenta Giurisprudenza:

*Tribunale civile di Vicenza 24/09/2020: Il soggetto consumatore affetto da ludopatia, che possa anche in ragione di ciò essersi indebitato, non può per ciò stesso, in assenza di condotte connotate da colpevolezza, essere considerato non meritevole dell'accesso alla procedura di risoluzione della crisi ex L. 3/2012, in quanto da considerarsi soggetto malato, come tale in qualche modo giustificabile perché capace di intendere ma non di volere, ciò a maggior ragione nel caso in cui lo stesso abbia iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico. Laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso ripetuto da parte del debitore al mercato finanziario, al fine di escludere che lo stesso sia stato colpevolmente causato da un ricorso da parte del consumatore al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e che ricorra, pertanto, una causa ostativa all'omologazione del di lui piano di risoluzione della crisi, **si può sostenere che i finanziatori, vieppiù***





AVV. BRUNOREDIVO
STUDIO E CONSULENZA LEGALE

gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non possano considerarsi immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, dovrebbero pertanto per tale ragione considerarsi senz'altro assorbiti e superati da quelli degli intermediari, professionalmente tenuti a verificare la solvibilità dei richiedenti i finanziamenti.

Quanto invece alla riduzione della capacità reddituale, intesa non in senso puramente economico bensì come impossibilità per il ricorrente di prestare straordinari per l'assistenza assorbente necessaria alla figlia e per il notevole dispendio di tempo e di denaro conseguente, tale circostanza fattuale è stata positivamente valutata e considerata dal Magistrato adito nella allegata **Sentenza Trib. Benevento nr. 229/2021** ove lo stesso precisa:

Inoltre il non ha potuto adempiere alle obbligazioni assunte in considerazione del fatto che:

➤ il suo precario stato di salute ha reso impossibile l'incremento dello stipendio attraverso emolumenti derivanti da prestazioni straordinarie;

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'istante, **pur rientrando nei limiti reddituali della diversa procedura di esdebitazione del debitore incapiente, pur essendo Egli nullatenente**, non intende approfittarsi del suo stato di bisogno, chiedendo tuttavia tutela ed intervento degli Organi di Stato.

Pertanto, Egli intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

X) Apporto alla procedura della somma di € 130,00 mensili per 70 mensilità;

- Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente e per la sua famiglia, la quale così avrebbe un reddito residuo idoneo a fronteggiare le esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza



della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

- Il Piano prevede altresì il pagamento degli importi, grandemente ridotti, in via prededucibile, dei compensi professionali resi necessari al fine dell'accesso alla procedura qui azionata ovverosia l'importo di € 1.000,00 per il professionista nominato dall'OCC ai fini della obbligatoria Relazione Particolareggiata e parimente € 1.000,00 per il professionista nominato ai fini della predisposizione del Ricorso ex art. 67 D Lgs. 14/2019 di accesso al Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore.
- **L'importo relativo ai crediti prededucibili verrà prelevato in unica soluzione dalle somme accantonate dal datore di lavoro in conseguenza del pignoramento presso terzi, laddove all'esito della presente procedura l'Ill.mo Magistrato adito accolga l'espressa istanza che verrà di seguito formulata di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme nelle more resa.**

In subordine, l'importo prededucibile verrà versato entro 6 mesi dall'omologazione.

- Non vi sono creditori ipotecari.

Si preciserà nel prosieguo.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa **€ 45.237,34** come di seguito dettagliati, oltre i costi prededucibili come di seguito.

Creditore	Natura del Credito	Debito	Rata Mensile	Debito Residuo
Agenzia delle Entrate e Riscossione di Latina	Varie Cartelle Esattoriali notificate per tributi (Tassa Circolazione, Comune di Alatri, e Imposte sul reddito)	€ 2022,08	€ 0,0	€ 2022,08



Ifis Npl Inv. Spa	Finanziamento			
	Chirografario	€ 40711,43	€ 0,00	€ 40711,43
Ifis Npl Inv. Spa	Spese Legali Procedura	€ 2.503,83	€ 0,00	€ 2.503,83
TOTALI		€ 45.237,34	€ 0,00	€ 45.237,34

1.Crediti in prededuzione

Come previsto dall'art. 13 c.4 L. 3/2012 come sostituito dal D Lgs 14/2019, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti sono:

- per € 1.000,00 al netto di oneri contributivi e fiscali all'Avv. Bruno Redivo per le attività di assistenza e difesa legale della parte istante;
- per € 1.000,00 al netto di oneri e accessori in favore dell'OCC nella persona del Dott. Monaco Cosmo Damiano, per la redazione della relazione di fattibilità del piano;

2.Crediti privilegiati

- NON VI SONO CREDITORI PRIVILEGIATI

3.Crediti chirografari:

- IFIS NPL INVESTING SPA (già IFIS NPL SPA) e per essa la mandataria IFIS NPL SERVICING SPA, per l'importo complessivo di € 43.215,26 (comprensive di spese di procedura presso terzi);
- Agenzia delle Entrate-Riscossione, per € 2.022,88;

Tale classe comprende creditori non assistiti da privilegio. La somma di tali posizioni, come elencata, è complessivamente di € 45.238,14.



PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra indicato e rappresentato, intende proporre ai creditori una proposta, a norma degli artt. 67 e ss. D Lgs 14/2019 e ss. mm ed integrazioni, che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

- quanto ad € 2.000,00 oltre accessori verranno destinati alla completa soddisfazione dei creditori in prededuzione.
- quanto ai crediti chirografari, degli stessi viene proposta falcidia dell'80%, prevedendo il versamento dell'importo pari al 20% quantificato in € 8.643,00 + € 405,00 che saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi, come da tabella di sopra riportata. **Tale somma rappresenta una soddisfazione pari al 20% dell'importo complessivo chirografo**, con un impegno mensile pari ad € 130,00 che in caso di accettazione della proposta si impegna a versare con bonifico bancario autorizzato a tutti i creditori, **il tutto per complessive 70 mensilità suddivise come da piano di ammortamento contenuto nella relazione particolareggiata del Dott. Comm. Monaco cui ci si riporta.**

Si precisano sul punto le seguenti ulteriori due alternative:

Laddove il Magistrato adito ritenesse di accogliere l'istanza di sospensione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione somme formulata in calce al presente atto, il debitore tornerebbe nella disponibilità delle quote pari ad 1/5 di retribuzione accantonate dal proprio datore di lavoro nelle more della procedura esecutiva mobiliare sopra descritta – Trib. Cassino RGE 208/2022.

- Il debitore propone in tal caso, le seguenti due ipotesi:



- A) Riacquisizione nella sua disponibilità delle predette somme, con le quali garantirebbe il saldo anticipato dei crediti in prededuzione entro 1 mese dall'omologazione, così anticipando il versamento delle rate mensili dei creditori chirografari a decorrere dal secondo mese dall'omologazione (anziché dal 7 imo mese);
- B) Laddove IN SUBORDINE non si ottenga il richiesto provvedimento ovvero il creditore ricevesse, nelle more della presente procedura, l'importo complessivo accantonato, tale importo verrà in ogni caso integralmente detratto dal totale dovuto falcidiato in favore dell'Istituto di credito (IFIS) e verrà calcolato estinguendo anticipatamente le ultime rate mensili di fine piano ammortamento in favore del medesimo. In tal caso, i crediti in prededuzione saranno versati entro i primi 6 mesi dall'omologazione ed i crediti in chirografo verranno versati in ratei mensili come da piano di ammortamento a decorrere dal 7 imo mese dall'omologazione.

In via ulteriormente gradata, laddove si ritenesse non sostenibile il predetto versamento degli oneri prededucibili, vorrà il Magistrato adito autorizzare il pagamento degli stessi sempre in rate mensili da 130 euro sino al saldo, con decorrenza delle rate mensili in favore dei creditori chirografari a decorrere dal mese successivo al saldo delle spese prededucibili (avendo tuttavia in tale ipotesi subordinata il creditore IFIS nelle more ricevuto integralmente le somme di cui all'ordinanza di assegnazione).

- la presente proposta permette dunque di soddisfare i creditori in prededuzione entro 6 mesi dall'omologa del piano ed i crediti in chirografo in nr. 70 rate mensili massime.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:





AVV. BRUNOREDIVO
STUDIO E CONSULENZA LEGALE

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Classe prededuzione	***	***	100%
Dott. Monaco	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%
Avv. Redivo Bruno	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%
Classe chirografari	<u>€ 45.238,14</u>	<u>€ 9.048,00</u>	20 %
IFIS NPL Investing Spa	<u>€ 43.215,26</u>	<u>€ 8.643,00</u>	20 %
Agenzia delle Entrate- Riscossione	<u>€ 2.022,88</u>	€ 405,00	20 %

Riepilogando:

- soddisfazione del 100 % dei **creditori in prededuzione pari ad € 2.000,00**
- soddisfazione del 20% della classe dei **creditori chirografari pari ad 9.048,00**

Per una soddisfazione complessiva del debito pari ad € 11.048,00.

ELENCO SPESE NECESSARIE AL FABBISOGNO DEL NUCLEO FAMILIARE

Le spese mensili strettamente necessarie al sostentamento della famiglia ammontano complessivamente ad € 1.670,00 e comprendono:

NATURA SPESE (quota mensile)	IMPORTO
Bollette (luce - acqua- gas e telefoni)	€ 250,00
Fitto Abitazione	€ 670,00
Bollo - Assicurazione e Benzina (automobile)	€ 150,00



Alimenti e spese di mantenimento e manutenzione casa	€ 300,00
Spese Mediche	€ 100,00
Abbigliamento	€ 100,00
Occorrente per ragazza studente di 16 anni (materiale scolastico e spese varie attinenti)	€ 100,00
Totale	€ 1.670,00

A fronte delle spese mensili di cui al precedente punto, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dalle buste paga è la seguente:

- L'istante, assunto con contratto a tempo a tempo determinato dalla F.lli Natale, detiene un reddito pari a poco meno di € 18.000,00 annui così per € 1.500,00 mensili circa;
- A ciò occorre aggiungersi l'importo di € 175,00 mensili erogato dall'INPS quale assegno familiare per la figlia a carico e una rendita INAIL per inabilità permanente (che non concorre a determinare reddito) per € 185,31 mensili;

Dunque allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, i ricorrenti possono contare complessivamente su entrate nette mensili pari ad € 1.800,00 circa, dalle quali risulta compatibile un impegno di spesa come quello proposto nel presente ricorso.

ELENCO DEI BENI ED ATTI DISPOSITIVI

Il ricorrente non ha alcun bene di proprietà.

Si precisa altresì che negli ultimi 5 anni il ricorrente non ha compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio, come da previsione normativa della *L. 3/2012 art. 9 comma 2* come sostituito dagli artt. 67 e ss. D. LGS 14/2019.

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA



In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, lo scrivente si riporta integralmente alla Relazione ed al piano di fattibilità versato in atti.

ISTANZE EX ART. 67 c. 3 e 70 COMMA 4 D. LGS. 14/2019

Il debitore formula espressa istanza, ai sensi dell'art. 67 c. 3 e 70 D Lgs 14/2019, affinché si provveda a:

- sospendere e/o vietare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, nonché ogni eventuale altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
- In particolare, **dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme resa all'esito della Procedura esecutiva Trib. Cassino RGE 208/2022 nonché la sospensione del relativo pignoramento presso terzi, liberando la busta paga ed il datore di lavoro;**

Tanto premesso, gli istanti, come sopra rapp.ti e difesi,

RICORRONO

All'On. Le Tribunale civile di Cassino, affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il Sig. Panfili Ivan alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D. Lgs. 14/2019, ed a tal uopo:

- a) dichiarare l'ammissibilità della proposta e del piano;
- b) disponga ai sensi dell'art. 70 D. Lgs 14/2019 con decreto la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- c) Conceda il termine ai creditori di 20 giorni decorrenti dalla predetta comunicazione ai fini dell'inoltro all'OCC di osservazioni;
- d) Sospenda e/o vieti azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché disponga ogni eventuale altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. In particolare, **dichiari la**



sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme resa all'esito della Procedura esecutiva Trib. Cassino RGE 208/2022 nonché la sospensione del relativo pignoramento presso terzi;

- e) Epuri e disponga lo svincolo dalla busta paga del Sig. Panfilì Ivan, ex art. 67 c. 3 D Lgs. 14/2019, della trattenuta di 1/5 sulla busta paga, derivante dal pignoramento presso terzi di cui alla procedura esecutiva mobiliare Trib. Cassino RGE 208/2022;
- f) **DICHIARI** altresì che non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori alla data di omologazione, atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo. Dichiarare infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.
- g) Verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, **OMOLOGHI** il piano con sentenza e ne disponga, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC.

In particolare:

- h) Autorizzi il datore di lavoro F.lli Natale Snc di M. & P. Natale P. Iva 01906280597 a restituire al Sig. Panfilì Ivan tutte le somme nelle more trattenute per effetto del pignoramento presso terzi di cui al Trib. Cassino RGE 208/2022;
- i) Autorizzi, entro 1 mese dall'incasso delle somme di cui al punto h) il versamento integrale ed in unica soluzione dei costi in prededuzione, trattenendo l'eventuale eccedenza ed in tal caso autorizzi il pagamento dei costi in chirografo in ratei mensili a decorrere dal secondo mese dall'omologazione, ovvero

IN SUBORDINE al punto di cui alla lettera h ed i):

- j) autorizzi il datore di lavoro F.lli Natale Snc di M. & P. Natale P. Iva 01906280597 a versare le somme accantonate al creditore IFIS NPL SERVICING SPA, somme da imputarsi a titolo di saldo anticipato delle ultime rate del proprio piano di



ammortamento (con riduzione del numero delle rate). In tal caso autorizzi il pagamento dei costi in prededuzione entro i primi 6 mesi dall'omologazione ed i costi in chirografo a partire dal settimo mese dall'omologazione **ovvero** in via ancor più gradata, autorizzi il pagamento dei costi in prededuzione in nr. 16 rate mensili decorrenti dall'omologazione, ovvero altre rate ritenute di diritto ed i costi in chirografo a partire dal diciassettesimo mese dall'omologazione.

- k) Eventualmente, ove ritenuto necessario a risolvere eventuali contestazioni ovvero ad apportare modifiche al piano, fissi con decreto l'udienza disponendo la comparizione delle parti ed ogni comunicazione di rito a cura dell'OCC.

In ogni caso, il tutto, con espressa riserva di modificazione e/o integrazione del Piano e con riserva di integrazione anche documentale.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

ALLEGATI.

1. Provvedimento di nomina OCC di Cassino (FR);
2. Procura alle liti Avv. Bruno Redivo;
3. Verbale inizio procedimento;
4. Decreto Ingiuntivo + pignoramento + Provvedimento di assegnazione somme del Tribunale di Cassino Esecuzioni Mobiliari nr. 208-2022;
5. Banca d'Italia centrale dei rischi;
6. Banca D'Italia CAI
7. Visura Agenzia delle Entrate
8. Estratto Agenzia delle Entrate e Riscossione
9. Pec richiesta debiti (Inail Frosinone, Inail Latina, Comune di Alatri, Comune di Gaeta, Inps di Frosinone, IFIS)
10. Certificato casellario e carichi pendenti Tribunale di Cassino;
11. Interrogazione negativa catastale E CCIAA;
12. Carta identità;
13. PRA (fotocopia libretti di circolazione)



14. Buste Paga 2022 (con trattenuta 1/5 stipendio);
15. Verbale Inps – Certificato Medico Legale per accertamento invalidità
16. Comunicazione Inail Liquidazione Rendita mensile di inabilità
17. Modello 730/22 (redditi 2021) 730/21 (redditi 2020) 730/20 (redditi 2019)
18. Stato di famiglia
19. Calcolo soglia della povertà
20. Documentazione medica Asja Panfili;
21. Contratto e cessione crediti banca Intesa San Paolo Spa;
22. Estratto conto Intesa – contestuale estinzione precedente finanziamento Panfili;
23. Contratto di locazione Panfili Ivan;
24. Foglio di calcolo limiti finanziabili per reddito e per quota mensile disponibile su finanziamento Intesa San Paolo anno 2016;
25. Documenti reddituali Panfili Ivan relativi ad anno 2015 (CUD 2016);
26. Richiesta di integrazione Ordinanza assegnazione somme dal terzo pignorato;

Si allega altresì, unicamente per agevolare l'Ill.mo Magistrato adito e per una pronta visione:

27. Sentenza Trib. Benevento – meritevolezza;
28. Trib. Parma 28/02/2021 – seconda chance;
29. Estratto Trib. Vicenza 24/09/2020;
30. Trib. Cassino Dott.ssa Ciuffi RG 5/2021 giudizio patrocinato da Avv. Bruno Redivo;
31. Certificati di decesso famiglia Panfili;

Con salvezza di ogni diritto e con riserva di integrazione

Formia 19/01/2023

Avv. Bruno Redivo

